



**KANZLEI AUSSERHOFER**

## **TEMI SOTTO LALENTE**

### **Economia & tributi**

Legge di stabilità 2016 - Principali novità ..... 2

I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza di natura fiscale o giuridica. Per le informazioni fornite non si assumono alcune responsabilità.



## ECONOMIA & TRIBUTI

### Legge di stabilità 2016 - Principali novità

#### Premessa

Di seguito si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

#### Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.

#### Limiti di ricavi e compensi

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

#### Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

#### Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:

- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

### Regime contributivo agevolato opzionale

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

### Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "superammortamenti")

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

### Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

### Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

### Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette. Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un'ordinaria attività d'impresa.

### Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.



La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

#### **Imposte sostitutive dovute dalla società**

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

#### **Reddito in natura dei soci assegnatari**

Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

#### **IVA e imposte indirette**

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

#### **Versamenti**

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

## Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

### Imposte indirette

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

### Adempimenti

L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016.

### Versamenti

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

## Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017

Si prevede la riduzione:

- dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES di cui all'art. 77 co. 1 del TUIR;
- dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda).

### Decorrenza

Le suddette riduzioni operano a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti "solari").

### Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

### Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori

Dall'1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall'art. 66 co. 5 del TUIR e dall'art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

### Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.

### Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da



imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

### **Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

### **Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili dalle "giovani coppie"**

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

### **Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici**

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.

La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:

- per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

#### **Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione**

Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

### **Nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili**

Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:

- per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;



- cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

### Detrazione IRPEF per l'acquisto della prima casa con leasing

Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:

- i canoni ed i relativi oneri accessori,
- il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata,

derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

### Detrazione IRPEF per spese funebri

A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:

- se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;
- su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.

### Detassazione dei premi di produttività

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);
- entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:

- di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;
- del settore privato.





## Borse di studio - Esenzione dall'IRPEF

Sono esenti dall'IRPEF le borse di studio:

- per la mobilità internazionale degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del programma "Erasmus +";
- erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

## Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all'estero

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa agli incentivi per il rientro dei lavoratori residenti all'estero.

I soggetti di cui all'art. 2 co. 1 della L. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015:

- possono applicare, alternativamente, il regime previsto dalla L. 238/2010 o quello stabilito nel DLgs. 147/2015;
- per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo (quindi, per il 2016 e 2017).

Le previsioni della L. 238/2010 risultano più favorevoli, posto che stabiliscono l'imponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, nella misura del 20% se prodotti da donne e del 30% per gli uomini, per un periodo di due anni, mentre nel caso del DLgs. 147/2015 la base imponibile è rappresentata dal 70% dei soli redditi di lavoro dipendente, per un periodo complessivamente non superiore a cinque periodi d'imposta.

## Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

### Elementi irrilevanti ai fini dell'autonoma organizzazione

Ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti:

- l'ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all'attività svolta.



### Elementi idonei a configurare l'autonoma organizzazione

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

### Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali

Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%.

La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
- ai soggetti del settore agricolo.

### Decorrenza

La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016.

### Credito d'imposta per la sicurezza

Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d'imposta per le spese:

- sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
- connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Per le suddette spese è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

### Note di variazione IVA in diminuzione

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:

- da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a reverse charge;
- nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;

- nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore.

Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.

### Agevolazione prima casa

Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

### Modifiche alla disciplina del canone RAI

A partire dall'anno 2016:

- la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di 100,00 euro;
- l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

### Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione

La suddetta presunzione, a decorrere dall'anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l'anno in cui è presentata.

### Soggetti tenuti al pagamento

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).

### Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

### Rateizzazione dell'importo

Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.

Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

### Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche

Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:

- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).

L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.

### Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato

I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.

## Acquisizione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione dei 730

Ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, con le previste modalità, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, a partire dalle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016.

### Spese sanitarie rimborsate

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comunque denominati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:

- a partire dall'anno d'imposta 2015;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

## Termini di decadenza per l'accertamento

L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti "non solari".

## Riforma delle sanzioni amministrative

La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, viene anticipata dall'1.1.2017 all'1.1.2016.

Ai fini della procedura di voluntary disclosure di cui alla L. 186/2014, rimangono ferme le sanzioni vigenti prima del DLgs. 158/2015 (negli altri casi dovrebbe invece applicarsi il favor rei ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 472/97).

## Innalzamento limite all'uso del contante

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.

Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:



- i canoni di locazione di unità abitative;
- il trasporto di merci su strada.

Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99).

Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).

### Pagamenti mediante carte di debito e di credito

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.

### Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l’incentivo per il 2016:

- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

#### Casi di esclusione ed incumulabilità

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:

- contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

- lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016.

L'agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.

#### **Trasferibilità del bonus in caso di appalto**

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

#### **Contributi previdenziali per studenti universitari in medicina**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, possono provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

L'importo della contribuzione e le modalità di versamento saranno stabilite dallo stesso ENPAM, prevedendo altresì la possibilità di favorire l'iscrizione e la contribuzione anche attraverso i c.d. prestiti d'onore.

## APPUNTAMENTI E SCADENZE

### Lunedì, 25 gennaio 2016

Intrastat - Mensile dicembre

Intrastat - Trimestrale 4° trimestre

### Lunedì, 01 febbraio 2016

Superbollo (addizionale tassa automobilistica > 185 Kw) - Versamento 2016

### Martedì, 16 febbraio 2016

IVA - Liquidazione periodica gennaio

INPS - 4° rata contributi minimi per artigiani e commercianti

INAIL - Versamento

### Giovedì, 25 febbraio 2016

Intrastat - Mensile gennaio

### Lunedì, 29 febbraio 2016

CU (Certificazione Unica) - Consegna

### Lunedì, 07 marzo 2016

CU (Certificazione Unica) - Trasmissione telematica

### Mercoledì, 16 marzo 2016

IVA - Liquidazione periodica febbraio

IVA - Liquidazione trimestrale 4° trimestre

IVA - Versamento Saldo dichiarazione Iva

Concessione governativa - Versamento 2016